

# PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”

**ATTUAZIONE DEL D.Lgs. 10 MARZO 2023, N. 24  
SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO  
DELL’UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI**

03				
02				
01				
00	Emissione	RSGI	AU	12.12.2023
REV.	DESCRIZIONE	VERIFICATO	APPROVATO	DATA

pag. 1

## SOMMARIO

<b>Procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni adottata da ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.....</b>	<b>3</b>
A. Chi può segnalare .....	3
B. Cosa si può segnalare .....	4
C. Cosa non si può segnalare .....	5
D. Contenuto della segnalazione .....	5
E. Le segnalazioni anonime.....	6
F. Chi riceve la segnalazione.....	6
G. Come segnalare attraverso il canale interno.....	6
H. Come viene gestita la segnalazione interna .....	8
<b>1. Ricezione della segnalazione .....</b>	<b>8</b>
<b>2. Procedibilità della segnalazione.....</b>	<b>9</b>
<b>3. Ammissibilità della segnalazione .....</b>	<b>9</b>
<b>4. Istruttoria e accertamento della segnalazione .....</b>	<b>10</b>
<b>5. Riscontro al segnalante .....</b>	<b>11</b>
I. Segnalazione inviata ad un soggetto non competente .....	11
J. Conseguenze in caso di mancato rispetto della procedura di segnalazione - Segnalazione ordinaria.....	12
K. Conflitto di interesse .....	12
L. Come segnalare attraverso il canale esterno .....	12

## PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ADOTTATA DA ERREGI COSTRUZIONI S.R.L.

---

ERREGI COSTRUZIONI S.r.l. rientra nel perimetro soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023 e, pertanto, ha predisposto e attivato al proprio interno appositi canali di segnalazione degli illeciti.

Di seguito, si indicano le modalità per l'utilizzo dei canali di segnalazione interni istituiti dalla società nonché la procedura di gestione delle segnalazioni ricevute.

### A. CHI PUÒ SEGNALARE

Per "segnalante" si intende la persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, cui è assicurata la tutela prevista dalla disciplina sul whistleblowing.

Rispetto ai soggetti che svolgono la propria attività lavorativa presso enti del settore privato, la segnalazione può essere effettuata da:

- **Lavoratori subordinati** (ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio e i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali);
- **Lavoratori autonomi** (ivi compresi i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato);
- **Liberi professionisti e consulenti;**
- **Volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti;
- **Azionisti** (persone fisiche che detengono azioni in uno dei soggetti del settore privato, ove questi ultimi assumano veste societaria). Si tratta di coloro che siano venuti a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nella società;
- **Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso soggetti del settore privato (es.

componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi, oppure dei componenti degli Organismi di vigilanza).

Sono ricompresi, altresì, gli assunti in **periodo di prova** nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con l'ente o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro

## B. COSA SI PUÒ SEGNALARE

Considerate la natura e la dimensione attuale di ERREGI COSTRUZIONI S.r.l., le segnalazioni possono avere a oggetto:

- **condotte illecite rilevanti per la Disciplina 231** (D.Lgs. 231/2001) o **violazione del Modello Organizzativo 231** ed essere effettuate solo attraverso il **canale interno**;
- **violazioni del diritto UE<sup>1</sup>** ed essere effettuate attraverso il **canale interno**, **esterno**, la **divulgazione pubblica** o la **denuncia**.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto anche condotte illecite o violazioni non ancora consumate che il segnalante, ragionevolmente e sulla base di elementi concreti (fondati sospetti), ritiene potrebbero essere commesse.

---

<sup>1</sup> Per violazioni del diritto UE si intende:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti (si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive contravvenendo alla tutela della libera concorrenza).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

### C. COSA NON SI PUÒ SEGNALARE

Le segnalazioni non possono avere ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono, esclusivamente, ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate (sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici).

### D. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere il più possibile **precise** e **circostanziate**.

In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- **i dati identificativi della persona segnalante** (nome, cognome, luogo e data di nascita) e un **recapito** a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- **le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione** e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie in proprio possesso e, ove presenti, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- **le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati**.

È utile anche che alla segnalazione vengano allegati **documenti** che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione nonché l'indicazione di **altri soggetti** potenzialmente a conoscenza dei fatti.

ERREGI COSTRUZIONI S.r.l., al fine di consentire la trasmissione di segnalazioni complete degli elementi essenziali richiesti dalla normativa, fornisce al segnalante un "Modulo per la segnalazione whistleblowing" scaricabile dal sito web aziendale accedendo al link <https://erregicostruzioni.net/>

#### E. LE SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità *infra* previste, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e siano tali, cioè, da far emergere fatti e situazioni riconducibili a contesti determinati (esempio: indicazioni di nominativi o qualifiche particolari dei soggetti coinvolti, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Nei casi di segnalazione anonima, se il segnalante sarà successivamente identificato e subirà ritorsioni si applicheranno le misure di protezione previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

Il gestore delle segnalazioni incaricato da ERREGI COSTRUZIONI S.r.l. che riceverà la segnalazione anonima attraverso i canali previsti, registrerà la segnalazione ricevuta e conserverà la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione definiti per le segnalazioni con autore noto, rendendo così possibile rintracciarla nel caso in cui il segnalante comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione.

#### F. CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE

ERREGI COSTRUZIONI ha affidato la gestione delle segnalazioni interne al proprio Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tale Organismo, infatti, è dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza nonché delle competenze tecniche necessarie per assicurare che le segnalazioni vengano gestite in maniera adeguata e conforme alle disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023. Ciò gli consente di svolgere, senza interferenze o condizionamenti, l'attività di gestione delle segnalazioni interne in termini di verifica e istruttoria, lasciando poi alle competenti funzioni aziendali le conseguenti decisioni operative e disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza, peraltro, alla luce dei suoi requisiti e della sua funzione, risulta anche soggetto idoneo a garantire un livello adeguato di tutela della riservatezza dell'identità del whistleblower e del contenuto delle segnalazioni.

#### G. COME SEGNALARE ATTRAVERSO IL CANALE INTERNO

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta e in forma orale.

La scelta della modalità attraverso la quale effettuare la segnalazione è a totale discrezione del segnalante.

ERREGI COSTRUZIONI S.r.l. mette a disposizione i seguenti canali di segnalazione:

➤ **Canale in forma scritta**

○ ***Invio segnalazione a mezzo raccomandata postale***

La segnalazione dovrà essere trasmessa in due buste chiuse: la prima, contenente i dati identificativi del segnalante e una fotocopia del documento di riconoscimento; nella seconda, andrà inserita una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione con gli eventuali documenti a supporto, utilizzando, nel caso, il “Modulo per la segnalazione whistleblowing” messo a disposizione dall’azienda.

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “**All’attenzione dell’Organismo di Vigilanza 231 - RISERVATA**” e spedita a mezzo raccomandata postale al seguente indirizzo: ERREGI COSTRUZIONI S.r.l. – Via Tuscolana n. 741, 00174, Roma (RM).

Al momento della ricezione, l’Organismo di Vigilanza assegnerà un numero di protocollo alla segnalazione, annotandolo su un apposito registro riservato alle segnalazioni interne.

Al fine di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto delle buste, la segnalazione verrà conservata all’interno di archivi protetti da misure di sicurezza adeguate, accessibili, esclusivamente, all’Organismo di Vigilanza.

➤ **Canali in forma orale**

○ ***Linea telefonica***

La segnalazione potrà essere eseguita chiamando al n. 06/43688209

Tale linea telefonica è in dotazione esclusiva all’Organismo di Vigilanza e non consente la registrazione della conversazione.

Al momento della ricezione della segnalazione, il gestore della segnalazione documenterà la segnalazione mediante resoconto dettagliato della conversazione e il contenuto sarà sottoposto al vaglio del segnalante che dovrà controfirmare, previa lettura ed eventuale rettifica. Del resoconto sottoscritto, verrà fornita copia al segnalante.

○ **Incontro diretto**

Al segnalante è garantita anche la facoltà di richiedere un incontro al gestore delle segnalazioni al fine di esporre personalmente le informazioni di cui è in possesso.

In tal caso, il segnalante potrà inoltrare la richiesta di incontro all'Organismo di Vigilanza inviando una e-mail all'indirizzo [odv231@erregicostruzioni.net](mailto:odv231@erregicostruzioni.net) o chiamando al n. 06/43688209.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la richiesta, garantirà lo svolgimento dell'incontro entro un termine massimo di 15 giorni.

Al fine di tutelare la riservatezza del segnalante, l'incontro si terrà presso gli uffici dell'Organismo di Vigilanza siti in Roma (RM) alla Via di San Sebastianello n. 9 ovvero in Cittanova (RC) alla Via D. Marvasi n. 89.

Previo consenso del segnalante, si procederà alla registrazione dell'incontro attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto.

Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad es. perché il segnalante non ha dato il consenso o di guasto degli strumenti di registrazione) sarà stilato un verbale che dovrà essere sottoscritto per ratifica anche dal segnalante. Copia del verbale sarà consegnata al segnalante.

#### **H. COME VIENE GESTITA LA SEGNALAZIONE INTERNA**

Le attività svolte dal gestore delle segnalazioni interne sono le seguenti:

##### **1. Ricezione della segnalazione**

Il gestore è tenuto a rilasciare al segnalante l'**avviso di ricevimento** della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione.

Tale avviso non implica per il gestore alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione ma è unicamente volto a informare il segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della segnalazione stessa.

L'avviso verrà inoltrato al recapito indicato dal segnalante nella segnalazione. In assenza di tale indicazione e, dunque, in assenza della possibilità di interagire con il segnalante, la segnalazione non sarà gestita ai sensi della disciplina whistleblowing e verrà trattata come segnalazione ordinaria.



## 2. Procedibilità della segnalazione

Completata la fase relativa alla trasmissione dell'avviso di ricevimento, il gestore valuterà la procedibilità della segnalazione ricevuta.

Per poter dare corso al procedimento, il gestore verificherà, per prima cosa, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della segnalazione interna e, nello specifico, che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione (vedi punto A) e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina (vedi punti B e C).

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa verrà trattata come ordinaria, dandone comunicazione al segnalante.

## 3. Ammissibilità della segnalazione

Una volta verificata la procedibilità, il gestore ne valuterà l'ammissibilità come segnalazione whistleblowing.

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che dal suo contenuto risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, la descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie in proprio possesso e, ove presenti, anche le modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

La segnalazione sarà ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- esposizione di fatti di contenuto generico tale da non consentirne la comprensione;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, il gestore procederà alla sua **archiviazione**, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

#### 4. Istruttoria e accertamento della segnalazione

Dopo aver verificato la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, il gestore avvierà l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la loro fondatezza.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il gestore potrà:

- avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori.
- acquisire atti e documenti da altre strutture aziendali, avvalersi del loro supporto, coinvolgere soggetti specializzati esterni (es. IT specialist) tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. In questi casi, al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa, sarà oscurato ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (es. facilitatore o ulteriori persone menzionate all'interno della segnalazione).

Completata l'istruttoria, il gestore della segnalazione relazionerà l'organo amministrativo sull'esito dell'accertamento. In particolare, potrà:

- **archiviare** la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- **dichiarare fondata** la segnalazione e **rimettere** agli organi di governance competenti le decisioni sui consequenziali provvedimenti da assumere o procedimenti da avviare.

Non spetta al gestore delle segnalazioni accertare le responsabilità individuali né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente oggetto di segnalazione.

Qualora il gestore ritenesse che la segnalazione sia stata effettuata dal segnalante con malafede e/o con intento meramente diffamatorio, ciò dovrà essere indicato nella relazione finale.

Sulla base della relazione, l'organo amministrativo potrà:

- concordare con il responsabile della funzione interessata dalla segnalazione le verifiche, analisi e valutazioni specifiche sui fatti segnalati al fine di adottare le necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno;

- concordare con le funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società (ad es. provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori, azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori);
- richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della segnalazione.

## 5. Riscontro al segnalante

Il gestore della segnalazione fornirà un riscontro al segnalante **entro tre mesi** dalla data di avviso di ricevimento o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso.

Si precisa che non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore. Pertanto, si tratta di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, potrà essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure interlocutorio sull'avanzamento dell'istruttoria non ancora ultimata.

Quindi, alla scadenza dei tre mesi, il gestore della segnalazione potrà comunicare al segnalante:

- **l'avvenuta archiviazione** della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto **accertamento della fondatezza** della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni/esterni competenti;
- **l'attività svolta e quella che intende ancora svolgere.**

In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti saranno comunque comunicati al segnalante.

Tutte le fasi dell'attività di gestione della segnalazione saranno tracciate e archiviate attraverso la conservazione della documentazione cartacea (segnalazione, documenti, verbali di audizione, documentazione integrativa acquisita, riscontro ecc.) in appositi faldoni accessibili al solo gestore delle segnalazioni interne.

### I. **SEGNALAZIONE INVIATA AD UN SOGGETTO NON COMPETENTE**

Qualora la segnalazione interna sarà presentata a un soggetto diverso dal gestore delle segnalazioni autorizzato dalla società e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing (es. perché è esplicitata la dicitura "whistleblowing" sulla busta o nell'oggetto o nel testo della comunicazione, oppure è utilizzata la

**pag. 11**

modulistica apposita o viene espressamente richiamata la normativa in materia), la stessa sarà trasmessa, **entro sette giorni** dal suo ricevimento, senza aprirla e senza trattenerne copia, al competente Organismo di Vigilanza 231, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

#### J. CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE - SEGNALAZIONE ORDINARIA

Si avvisa che, chi intende presentare una segnalazione godendo delle tutele garantite dalla disciplina whistleblowing, dovrà necessariamente utilizzare i canali di segnalazione interni predisposti dall'azienda e attenersi alle modalità di segnalazione previste dalla presente procedura.

Laddove, invece, la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente e il segnalante non dichiara, espressamente, di voler mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste per il whistleblower o detta volontà non è desumibile dalla segnalazione trasmessa, la stessa sarà considerata quale segnalazione ordinaria, con la conseguenza che al segnalante non sarà garantita la riservatezza sulla propria identità né potrà beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

#### K. CONFLITTO DI INTERESSE

Nel caso in cui il gestore della segnalazione coincidesse con il segnalante, con il segnalato o fosse comunque una persona coinvolta o interessata dalle vicende segnalate, la segnalazione dovrà essere trasmessa, con le modalità e all'indirizzo di cui al precedente punto G, **"All'attenzione del responsabile della funzione legale"** sempre con la dicitura **"RISERVATA"**, il quale garantirà una gestione efficace, indipendente e autonoma nel pieno rispetto dell'obbligo di riservatezza e della presente procedura.

In caso di fondato sospetto che, in ragione del conflitto di interesse rilevato, alla segnalazione non sarà dato efficace seguito, è facoltà del segnalante effettuare una segnalazione esterna ad ANAC.

#### L. COME SEGNALARE ATTRAVERSO IL CANALE ESTERNO

Le segnalazioni attraverso i canali esterni istituiti da ANAC possono essere effettuate:

- a) tramite **piattaforma informatica**, delineata come canale prioritario di segnalazione in quanto ritenuto maggiormente idoneo a garantire la riservatezza del segnalante e della segnalazione;
- b) **oralmente**, attraverso un servizio telefonico con operatore. Quest'ultimo è un componente dell'Ufficio ANAC che acquisisce la segnalazione telefonica e la inserisce sulla piattaforma ANAC unitamente al file audio della registrazione;

- c) tramite **incontri diretti** fissati entro un termine ragionevole, cui consegue l'inserimento della segnalazione nella piattaforma da parte dell'operatore. Per ricorrere all'incontro diretto è necessaria una richiesta motivata.

Si prevede che per essere ammissibile, nella segnalazione devono essere indicati: (i) la denominazione e i recapiti del whistleblower; (ii) i fatti oggetto di segnalazione e l'Amministrazione o Ente in cui essi sono avvenuti; (iii) l'Amministrazione o l'Ente nel cui contesto lavorativo il whistleblower opera e il profilo professionale da quest'ultimo rivestito; (iv) la descrizione sintetica delle modalità con cui il whistleblower è venuto a conoscenza dei fatti segnalati.

L'ufficio istruttore di ANAC può valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, prevedendo anche la possibilità di integrazione istruttoria, ove necessario, tramite il canale dedicato. Qualora la segnalazione non sia dichiarata inammissibile l'ufficio può trasmettere la segnalazione e la documentazione allegata agli uffici di vigilanza dell'Autorità competenti per materia. Se le segnalazioni ricevute riguardano, invece, violazioni che non rientrano nella competenza di ANAC, l'Ufficio istruttore deve provvedere a inviare la relativa segnalazione all'autorità amministrativa competente oppure all'autorità giudiziaria (in caso di illeciti penali o erariali). Di tale trasmissione deve essere informato il segnalante. L'autorità che riceve la segnalazione, a sua volta, sarà tenuta a svolgere l'istruttoria, garantendo la riservatezza circa l'identità del segnalante e degli eventuali soggetti coinvolti.

In ogni caso, l'ufficio, **entro tre mesi** o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, **sei mesi** dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento, comunica al segnalante: (i) l'archiviazione predisposta o che intende predisporre; (ii) la trasmissione all'Autorità competente già effettuata o che intende effettuare; (iii) l'attività già svolta dall'ufficio di vigilanza competente interno all'Autorità o l'attività che quest'ultimo intende svolgere. Infine, laddove nei termini di cui al precedente comma, l'ufficio non abbia comunicato la determinazione definitiva sul seguito della segnalazione, ma solo le attività che si intendono intraprendere, lo stesso comunica alla persona segnalante l'esito finale della gestione della segnalazione, che può consistere nell'archiviazione, nelle risultanze istruttorie dell'ufficio di vigilanza competente o nella trasmissione alle autorità competenti.

Per maggiori dettagli sulle modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, si rinvia all'apposito Regolamento ANAC nonché al sito istituzionale dell'Autorità sul quale, cliccando il link alla pagina, si può accedere al servizio dedicato alle segnalazioni whistleblowing (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).